

## 8.2.17. M22 - Exceptional temporary support to farmers and SMEs particularly affected by the impact of Russia's invasion of Ukraine (art 39b)

### 8.2.17.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei
- Articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), come modificato dal Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022
- Articoli 4 e 14 *par.4*, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento n. 2022/1227;
- Articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 come modificato dal regolamento n. 2022/1227.

### 8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il conflitto tra Russia e Ucraina, ponendosi in continuità con la crisi sanitaria, ha aumentato l'incertezza e accentuato fortemente le tensioni nei mercati delle materie prime.

Le sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia e le successive contromisure adottate dalla stessa, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisi, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi produttivi (ad esempio i fertilizzanti) e beni primari appartenenti a settori già provati da un aumento dei prezzi nel 2020 e da una ulteriore maggiorazione nel 2021.

In particolare, la forte instabilità dei mercati, le difficoltà di approvvigionamento e l'aumento generalizzato dei mezzi di produzione stanno rischiando di compromettere la sostenibilità economica di alcuni comparti del settore agricolo e della trasformazione alimentare che già nel primo trimestre 2022 hanno dovuto far fronte a bollette energetiche sempre più pesanti e allo spropositato aumento dei prezzi di fertilizzanti e mangimi.

La misura 22, introdotta dall'art 39 quater del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2022/1033 del 29/06/2022, risponde ai problemi di liquidità delle aziende maggiormente colpite dalla crisi per consentirne la sopravvivenza, prevedendo un sostegno agli agricoltori od alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, con esclusione dei prodotti della pesca. Il regolamento prevede che il sostegno, erogato sotto forma di somma forfettaria, non deve superare i 15.000 euro/agricoltore ed i 100.000 euro/PMI.

Gli aumenti dei prezzi delle materie prime agricole e dei prodotti energetici hanno impattato negativamente soprattutto sulla **zootecnia** come dimostrano diversi rapporti di ricerca realizzati da enti terzi rispetto alla Regione Puglia. In particolare si fa riferimento al rapporto di ISMEA *"I mercati agricoli nel 2022 – Focus sulle principali filiere con potenziali criticità"* e il rapporto di CREA *"Guerra in Ucraina: gli effetti sui*

*costi e sui risultati economici delle aziende zootecniche pugliesi. Settembre 2022”.*

L'indice **ISMEA** dei prezzi dei mezzi correnti per gli allevamenti dopo aver registrato un +6,4% nel 2021 segnala un ulteriore incremento nel primo semestre 2022 pari a + 18,7% su base annuale (REPORT: *I mercati agricoli nel 2022 – Focus sulle principali filiere con potenziali criticità*).

Le voci di spesa che registrano gli incrementi più significativi rispetto al primo semestre del 2021 sono i prodotti energetici (+76,6%) e i mangimi (+24,3%). Considerato che i prodotti che compongono la razione alimentare e le bollette energetiche possono rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione, è evidente l'effetto in termini di contrazione della redditività degli allevamenti. In particolare, i settori zootecnici più colpiti dall'incremento dei costi dei mezzi di produzione risultano i bovini da latte (+21,4% rispetto a primo semestre 2021), vitelloni da ingrasso (+15,4%), bovini da carne (+14,7%), suini (+13,4%).

Lo studio di **CREA** ha preso in esame l'universo rappresentato dalle aziende pugliesi e nazionali contenute nella banca dati RICA. I dati rielaborati dall'Ente di ricerca dimostrano l'eccezionale impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, come pure di fertilizzanti e mangimi, sui costi di produzione sostenuti dalle aziende agricole. Per le 6 voci di costo considerate, l'impatto medio aziendale sulle aziende agricole pugliesi è di quasi 13.700 euro di aumento dei costi correnti citati (61% in più rispetto alla situazione base di riferimento), rispetto ai 17.500 euro del dato nazionale. Le variazioni dei costi correnti presentano forti differenze tra le diverse specializzazione produttive, classe dimensionale, livello di meccanizzazione, zona altimetrica (**Tabella 1**)

Chiaramente, gli effetti della crisi sull'aumento dei costi di produzione per le aziende agricole pugliesi sono molto differenti in relazione alla specializzazione produttiva della aziende agricole. A questo proposito, l'analisi CREA conferma quanto appurato da ISMEA, ovvero che **il comparto zootecnico è il settore maggiormente penalizzato dalla crisi** e, in particolare, risultano maggiormente colpiti l'ordinamento produttivo dei bovini e quello dei granivori che registrano un incremento dei costi correnti pari, rispettivamente, a 55 mila euro e 66 mila euro per azienda.

*Contributo alle Focus Area*

La misura contribuisce prioritariamente al soddisfacimento delle seguenti focus area nell'ambito della seguente Priorità:

- **Priorità 2 FA2A** *Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.* In tale ambito la misura mira a consentire la continuità delle attività economiche, contribuendo alla sicurezza alimentare, rispondendo agli squilibri del mercato, aiutando gli agricoltori o le PMI dediti ad una o più delle seguenti attività: economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse, metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

Tab. 1. - Variazioni percentuali dei prezzi dei fattori produttivi ed effetti attesi sul costo medio aziendale per le diverse categorie di costo. Confronto tra scenario nazionale e scenario regionale.

Categoria di costo	Variazione percentuale su baseline	Aumento di costo medio aziendale in ITALIA Euro	Aumento di costo medio aziendale in PUGLIA Euro
FERTILIZZANTI	(+250%)	7.240	6.954
MANGIMI	(+95%)	3.841	1.382
GASOLIO	(+110%)	2.962	2.463
SEMENTI/PIANTINE	(+95%)	2.511	2.128
FITOSANITARI	(+15%)	328	282
NOLEGGI PASSIVI	(+45%)	612	477
<b>Totale</b>		<b>17.493</b>	<b>13.685</b>

Fonte: Elaborazioni CREA PB su Banca Dati RICA, anni 2016-2020

Tabella 1

8.2.17.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.17.3.1. 22.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)

Sottomisura:

- 22.1 Exceptional temporary support to farmers and SMEs particularly affected by the impact of Russia's invasion of Ukraine

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali della Regione Puglia determinando problemi di liquidità per gli allevatori della regione Puglia.

Al fine di rispondere all'obiettivo dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, par. 3, il sostegno contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e garantisce la continuità delle attività economiche particolarmente colpite dall'impatto derivante dal conflitto bellico, e prevede il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità delle imprese agricole operanti nei settori della produzione di carne (bovina, bufalina, suina, caprina) e latte (bufalino o caprino) in quanto settori maggiormente colpiti dalla crisi. Sono esclusi le aziende con bovini da latte essendo le stesse destinatario di ulteriore intervento a livello regionale nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022.

Il contributo sarà concesso avendo cura di evitare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'attuazione di

differenti regimi di aiuto aventi come riferimenti il medesimo danno.

#### 8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso agli agricoltori beneficiari in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario per UBA.

#### 8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme: Decisione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022: "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato e sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia*"; Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 e 2022/261 del Consiglio del 23 febbraio 2022, che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; Reg. (UE) n. 1306/2013 Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

#### 8.2.17.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. aventi le seguenti caratteristiche:

- a) iscritti al Registro delle Imprese con codice ATECO 01.4 "Allevamento di animali" o 01.5 "Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)";
- b) con animali nel patrimonio aziendale iscritti nell'anagrafe nazionale

#### 8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

#### 8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto beneficiario deve presentare le

seguenti caratteristiche:

1. essere in attività
2. presentare il fascicolo aziendale con indicazione del codice stalla e attività svolta nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2022 rilevabile da BDN (Banca Dati Nazionale);
3. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;
4. essere nella situazione di Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.);
5. risultare iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
6. rispettare le Regole di Condizionalità, che comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati. Per l'anno campagna 2022 gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022.

#### 8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2022/1033 del 29/06/2022.

#### 8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto del conflitto russo-ucraino, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le UBA presenti in azienda, come di seguito indicato:

<b>Comparto</b>	<b>Dimensione aziendale (UBA)</b>	<b>Contributo per azienda (€)</b>
Ovinicaprini	$2 < \text{UBA} \leq 4$	3.000,00
	$4 < \text{UBA} \leq 7$	4.500,00
	$7 < \text{UBA} \leq 12$	7.500,00
	$\text{UBA} > 12$	15.000,00
Bovini carne/misto	$17 < \text{UBA} \leq 75$	4.500,00
	$75 < \text{UBA} \leq 100$	6.000,00
	$100 < \text{UBA} \leq 150$	9.000,00

	UBA > 150	15.000,00
Bufalini	17 < UBA ≤ 75	4.500,00
	75 < UBA ≤ 100	6.000,00
	100 < UBA ≤ 150	9.000,00
	UBA > 150	15.000,00

Le classi di importo di contributo scaturiscono dall'analisi dei singoli comparti e si basano sulla consistenza dei danni ricevuti, il numero degli allevamenti e i capi di bestiame, la distribuzione delle diverse tipologie di aziende zootecniche sul territorio regionale, e i tassi di conversione dei capi in UBA.

I premi così determinati risultano non eccessivi nel senso che sono commisurati al danno ricevuto. Infatti, sempre con riferimento all'analisi CREA sulla base della Banca Dati RICA, l'aumento dei costi correnti si riflette in una riduzione del Valore Aggiunto aziendale che è di gran lunga superiore al contributo previsto. Infatti, il danno medio per le aziende zootecniche specializzate nell'allevamento di bovini è pari a 54.773 euro di Valore Aggiunto mentre le aziende specializzate nell'allevamento dei granivori registrano in media una perdita pari a 63.974 euro di Valore Aggiunto.

L'importo massimo del sostegno è pari a 15.000 euro per beneficiario.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione finanziaria della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili nell'ambito dello stesso comparto.

#### 8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.17.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

#### ***R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche***

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità del beneficiario alla misura con particolare riferimento alla condizione "essere in attività", di mantenimento della regolarità contributiva e di rispetto delle Regole di Condizionalità, che comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati.

#### ***R8 - sistemi informatici***

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

### ***R9 – domande di pagamento***

Il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica del mantenimento del requisito di azienda attiva, di mantenimento della regolarità contributiva e di rispetto delle Regole di Condizionalità.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione, sulla base delle analisi svolte su dati CREA, ISMEA e MIPAAF e tenendo conto anche di eventuali aiuti nazionali ed unionali, l'aiuto determinato non determina una sovra compensazione.

Infatti, il rapporto CREA del settembre 2022 attesta che per le aziende pugliesi con allevamenti il calo medio del Valore Aggiunto (VA) aziendale, definito come differenza tra i Ricavi Totali Aziendali (RTA) e i Costi Correnti (CC), è stimato in €. 54.773,00 per gli allevamenti di bovini e €. 63.974,00 per le aziende con allevamenti di granivori.

Dato atto che il contributo concesso con la presente misura è largamente inferiore al danno subito, le aziende danneggiate possono reclamare ulteriori ristori economici alla luce di regimi di aiuto istituiti *ad hoc*. In particolare, sul fronte regionale, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 805 del 6 giugno 2022 che istituisce un aiuto a favore degli allevamenti dei bovini da latte per far fronte alla crisi determinata dalla guerra in Ucraina. Come già anticipato, per evitare il rischio di sovra compensazione gli allevamenti con bovini da latte sono stati esclusi dalla misura 22.

A livello nazionale, invece, opera il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2022 recante recante “Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. Tale decreto destina 8 milioni di euro agli ovicaprini e 2,5 milioni di euro per i bovini da carne.

Anche in questo caso il rischio sovra compensazione risulta scongiurato a monte in considerazione del fatto che il contributo massimo cui potranno accedere le imprese pugliesi è di gran lunga inferiore al danno subito, pur nel caso risulti cumulato agli aiuti della presente misura.

Infatti, nel caso degli ovicaprini il decreto stabilisce un contributo massimo concedibile pari a 3,00 euro a capo. L’anagrafe zootecnica censisce per la Regione Puglia un numero di 243.475 animali di cui 187.467 ovini e 56.008 caprini in 3.875 allevamenti. Nel caso ogni animale fosse destinatario dell’aiuto massimo concedibile, si determinerebbe un contributo totale al comparto di 730.425 euro. In pratica, l’implementazione del regime di aiuto condurrebbe ad un aiuto medio per azienda di 188,4 euro che risulta di gran lunga inferiore alla prospettata riduzione del Valore Aggiunto aziendale.

Lo stesso vale nel caso dei bovini da carne, laddove il contributo massimo concedibile dal Decreto Ministeriale è mediamente pari 80,00 euro per capo. In questo caso l’anagrafe zootecnica censisce per la Regione Puglia un numero di 59.743 bovini da carne in 797 allevamenti. Nel caso ogni animale fosse destinatario dell’aiuto massimo concedibile, il comparto pugliese potrebbe beneficiare di un aiuto pari a

4.779.470 euro, ovvero quasi 5.996 euro per azienda. Anche in questo caso si tratta di un contributo di gran lunga inferiore alla prospettata riduzione del Valore Aggiunto aziendale

Per tali motivi non si ritiene necessario dover prevedere specifiche azioni per affrontare il rischio di sovracompensazione a causa di concorrenti regimi di aiuto nazionali.

#### *8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

#### *8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

#### *8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Considerato che ad incidere in misura significativa, sulla dinamica della gestione economica aziendale, sono soprattutto i rialzi dei prodotti che compongono la razione alimentare e che possono rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione, determinando così una un'ulteriore contrazione della redditività degli allevamenti, si può concludere che l'importo erogato con la presente sottomisura non eccede le perdite sofferte dalle aziende.

#### *8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura*

#### *8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### *8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

#### 8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

#### 8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

#### 8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

#### 8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

#### 8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Questa tipologia di intervento evidenzia il carattere ambientale e di salvaguardia e difesa delle risorse naturali, nonché l'incentivazione nelle pratiche di allevamento del bestiame su terreni condotti dall'azienda, di adottare pratiche agricole eco-compatibili, contribuendo al rafforzamento degli obiettivi ambientali e alla tutela del patrimonio naturale, in termini di contributo al perseguimento di uno sviluppo eco-sostenibile nelle aree rurali. La sostenibilità ambientale degli allevamenti, infatti, è fortemente dipendente dall'adozione delle buone pratiche ed obblighi inerenti la qualità dell'aria, l'uso efficiente delle risorse idriche e la qualità dei suoli.